

Tecniche e modelli di redazione di quesiti di CTU contabile

1

La controversia *de qua* ha quale oggetto una azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., promossa dal Fallimento ----- in danno di amministratori e sindaci della società fallita. Tra i vari addebiti, la curatela contesta – per quello che interessa la CTU - il mancato pagamento di imposte con conseguente danno commisurato agli interessi, sanzioni e aggi. I convenuti si difendono eccependo, tra le altre cose, il mancato accesso alla “rottamazione”, da parte della curatela. Ovviamente la vicenda è esposta sommariamente ed al solo fine di fornire la “cornice di riferimento” della consulenza.

*

Ecco, in questo quadro matura la CTU ed il correlativo quesito, stando al quale *“RILEVATO che parte attrice ha chiesto, tra l’altro, di «accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 146 L.F., 2932, 2933 e 2934 cod. civ. dei Sig.ri ----- per il danno cagionato dal maturare di interessi e sanzioni sul debito tributario non adempiuto dalla fallita dal 2003 al 2016, e per l’effetto condannarli, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno (...)»;*

CONSIDERATO che, al fine della quantificazione del danno derivante dall’omesso versamento dei tributi ed imputabile a ciascuno dei suddetti convenuti, occorre che, previa ricostruzione dell’ammontare del debito tributario ammesso al passivo ed anche alla luce della adesione della Curatela alla cd. “rottamazione quater”, siano individuati gli importi per sanzioni, interessi ed aggi e sia indicata specificamente, per le varie componenti del debito tributario, la loro maturazione nel tempo, distinguendo, a seconda delle decorrenze delle durate in carica di ciascun convenuto, quanto sarebbe imputabile a ciascuno per sanzioni, interessi ed aggi;

RITENUTA l’opportunità, alla luce di quanto eccepito da taluno dei convenuti, di verificare se la Curatela avesse potuto “rottamare” e/o definire in via agevolata un numero di ruoli più significativo e con quale incidenza sull’ammontare di sanzioni, interessi ed aggi;

RITENUTO opportuno all’uopo l’ausilio di un c.t.u.;

nomina come c.t.u. il dott. Ciro Esposito, affinché, sulla base del materiale probatorio in atti e svolte le indagini e le ricerche, anche specialistiche, del caso, voglia rispondere ai quesiti indicati in parte motiva;”

2

La controversia nasce da una azione di responsabilità, posta in essere dalla Banca -----, in amministrazione straordinaria, in danno dei soggetti che hanno ricoperto (nei periodi di riferimento) le cariche di amministratori, sindaci e direttori generali della Banca ----- per le supposte “irregolarità”, compiute nello svolgimento dei propri incarichi.

L'azione – per grandi linee e per quello che qui interessa – individua **l'elemento di anti giuridicità del contegno**, nella erogazione di credito, in favore di **soggetti immeritevoli**, in violazione di qualsivoglia regola di diligenza, nonché del regolamento della Banca.

Erogazione che avrebbe cagionato risultati negativi di gestione, con particolare riferimento all'andamento del comparto del credito, fortemente deteriorato, nell'arco temporale che va dal 2005 al 2012 (*periodo di riferimento*).

In particolare, stando alla ricostruzione attorea, che è stata condivisa nella CTU provvisoria, la *governance* della Banca (qui intesa in senso ampio, in guisa da includere consiglieri di amministrazione, direttori generali, collegio sindacale) si sarebbe prodigata **nell'elargizione di crediti**, in dispregio di qualsivoglia regola di diligenza, sì da cagionare un ingentissimo nocumento, pari all'importo dei crediti irrecuperabili, *in nuce*, di oltre 19.000.000 di euro.

Il contegno anti giuridico, si desumerebbe, in maniera evidente ed in prima analisi, **dalle ispezioni della Banca di Italia**, nelle quali trova la propria genesi l'amministrazione straordinaria dell'Istituto.

Ispezioni dalle quali si desumerebbe **l'assenza di un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato** ex art. 2381 c.c. e la **violazione delle regole basilari**, che sovrintendono l'attività di erogazione del credito.

Tant'è che la Banca ----- – dapprima ha provveduto alla nomina di nuovi amministratori e sindaci - e poi – accertata l'impossibilità del risanamento – è stata posta in **amministrazione straordinaria**, con la nomina di un commissario straordinario che – valutate le enormi sofferenze dell'istituto – ha confermato gli esiti nefasti delle ispezioni della Banca di Italia e dato vita all'azione, oggetto della presente consulenza.

Così, il contegno patologico risulterebbe confermato dalle attività ricostruttive del commissario straordinario, dalle quali sarebbe emersa l'erogazione, del tutto ingiustificata, di **sovvenzioni creditizie a 28 soggetti del tutto immeritevoli di essere finanziati**.

Tanto in consonanza con gli accertamenti sanzionatori della Banca di Italia.

*

Il Tribunale ha disposto una CTU formulando i seguenti quesiti, attraverso l'integrazione di quelli disposti nella precedente ordinanza:

“1. ricostruisca in modo analitico e completo le pratiche di fido in contestazione, elencate alle pagg. 37-69 della I memoria ex art. 183, comma 6, cpc di parte attrice;

2. per ciascuna delle dette pratiche verifichi se nella gestione da parte degli organi della banca emergono violazioni di disposizioni normative e/o statutarie, ed in caso positivo individui i soggetti in carica al momento della violazione e la loro effettiva presenza al momento della adozione delle relative decisioni, avendo cura di precisare i diversi ruoli. Il detto quesito è stato integrato nel senso che “circa il punto 2) le pratiche oggetto di censura anche secondo l'intervento della Banca d'Italia e i

*provvedimenti da questi adottati, dovranno essere verificate mettendo in evidenza, con riguardo al nesso eziologico riferibile alle condotte illecite eventualmente rilevate, **le diverse posizioni dei direttori generali**, dell'organo di vigilanza, dei membri del cda, ricostruendo per ciascuna vicenda il ruolo effettivo di ciascuno con riguardo alla posizione di garanzia rivestita e agli obblighi di attivazione e di controllo su di essi gravanti **secondo la diligenza specifica richiesta per il tipo di prestazione resa**. Il consulente tenga conto nella verifica delle singole condotte, previa adeguata ricostruzione dei principi e delle normative che governano la materia, dell'alea fisiologica connessa all'erogazione del credito di sfociare in crediti incagliati, parametrando l'indagine con le linee guida esistenti sia nelle fonti della Banca d'Italia sia di derivazione comunitaria, al fine di considerare fisiologici tassi percentuali certi di incaglio;*

3. per ciascuna delle dette pratiche accerti il CTU il pregiudizio patrimoniale subito dalla Banca -----, in tale quantificazione, tenga conto il CTU delle intervenute cessioni di credito documentate in atti, delle azioni di recupero intraprese e delle transazioni concluse ed eseguite, ove le attività di recupero siano tuttora in corso ricostruisca, sempre sulla scorta della documentazione in atti lo stato della procedura e le prospettive di recupero effettivo;

*4. per ciascuna delle dette pratiche, ove riscontrata una violazione di disposizioni normative e/o statutarie, ed accertato un pregiudizio patrimoniale subito dalla Banca -----, quantifichi l'ammontare dei danni imputabili **a ciascuno dei soggetti che hanno concorso a determinarlo**;*

*5. quanto all'atto di cessione del 21.1.2016, verifichi – sempre **sulla scorta della documentazione in atti** – le somme effettivamente introitate dalla cessionaria per effetto del suddetto atto rispetto al prezzo di cessione introitato. Il Tribunale ha ritenuto di dover integrare il detto quesito nei termini che seguono: “- circa il capo 5) , e fermo restando l'individuazione del danno costituito dal mancato rientro del capitale e **dal mancato guadagno degli accessori fruttiferi**, il c.t.u. valuti, sempre allo stato degli atti, **se sono imputabili condotte di concorso nella verifica del danno in capo al soggetto cedente il pacchetto dei crediti deteriorati di cui alle pratiche di finanziamento per cui vi è causa**, con riguardo alla violazione di regole di perizia applicabili al caso di specie con riferimento alla concreta recuperabilità dei crediti. In altri termini valuti se sono state violate regole di perizia nell'istruttoria delle operazioni di cessione dei crediti; - circa il capo 4) si tenga conto di quanto riferito in integrazione circa il capo 2), al fine di pervenire in ogni caso, in presenza di danno, alla graduazione secondo criteri di efficienza causale espressa dalle condotte astrattamente imposte dalla legge o dal contratto”*

6. riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia” .

Nell'ambito di un giudizio di impugnativa di bilancio il quesito è stato *“accertare in base alla documentazione allegata all'originario fascicolo (RG -----), dei bilanci e delle sentenze allegate o comunque prodotto dalle parti, se in conseguenza delle perdite della società, risultanti dalle rettifiche da apportare al patrimonio netto, il capitale sociale sia stato completamente eroso e si sia verificata la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n.4 c.c. per come dedotto dalla parte attrice.*

In un giudizio di azione di responsabilità – con riferimento alle contestazioni sulla perdita del capitale – Il Tribunale ha disposto *“una consulenza tecnica che, a fronte dei documenti prodotti e di quelli eventualmente acquisiti a norma dell'art. 198, comma 2°, c.p.c, accerti, se del caso previa riclassificazione dei bilanci depositati, in quale momento la società poi fallita si sia sciolta in conseguenza di perdite superiori ad un terzo che abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale e quali operazioni l'amministratore abbia, successivamente al predetto momento, compiuto, descrivendone la natura ed il corrispettivo, nonché la misura del patrimonio netto al momento dello scioglimento ed al momento del fallimento”.*

La controversia *de qua* ha ad oggetto un'azione **di responsabilità, ex art.146 l. fall.,** posta in essere **dal Fallimento -----** in danno di **amministratori e sindaci.**

L'azione – per grandi linee e per quello che qui interessa volendosi soffermare sulla condizione della società ----- – individua **l'elemento di anti giuridicità del contegno,** nella mancata adozione dei provvedimenti, in esito alla *“perdita del capitale”.*

Deficienza dalla quale sarebbe scaturita la condizione di scioglimento della società, non tempestivamente accertata e, con esso, un danno da aggravamento del dissesto. Questo in quanto – a fronte di una *“causa di scioglimento”* verificatasi almeno dal 2001 – la liquidazione sarebbe stata avviata solo ad ottobre 2003, dandosene conto nel detto bilancio, **sino ad esponenzializzare il nocumento, in esito alla dichiarazione di fallimento.**

Il danno conseguente al contegno anti giuridico consisterebbe – stando all'attrice – nel differenziale tra i patrimoni netti, secondo un modello vicino a quello, **oggi codificato, dall'art. 2486 c.c.**

Più in particolare il danno sarebbe generato dal confronto tra il patrimonio netto dell'anno 2003 e quello dell'anno 2001. Ora, mentre per quanto attiene al patrimonio al 2003, non sorgono questioni particolari, relativamente al **patrimonio netto al 2001,** la curatela propone una determinazione che, volendo limitare il discorso al quesito, vede la **riclassificazione delle rimanenze secondo il criterio del “valore di mercato”** (inferiore al costo storico) sì da costruire, anche su tale dato, lo sbilancio.

I **convenuti** – al di là delle ulteriori contestazioni che non interessano nella specie – assumono che il **patrimonio netto al 2001 meriti effettivamente una riclassificazione** del valore delle **rimanenze**, che **abbandoni il criterio del costo storico**, sì da rappresentare i valori delle stesse, nella prospettiva della coerenza col denunciato stato di scioglimento, nonché di omogeneità del raffronto tra i dati del 2003.

Prospettiva che tuttavia imporrebbe di esprimere le stesse secondo **“il valore di realizzo per stralcio”** ad avviso dei convenuti imposto categoricamente dall’OIC5, ed inferiore al valore di mercato in coerenza col detto principio.

Dacché – applicando un ragionamento induttivo – propongono una svalutazione delle merci di oltre il 90 per cento, portandole ad una cifra addirittura inferiore a quella prospettata dall’attore.

Pertanto – confrontando il patrimonio netto al 2001 si avrebbe una differenza inferiore a quella prospettata dalla curatela.

Allo stato, il Tribunale ha condiviso il ragionamento dei convenuti ritenendo condivisibile la **“valutazione per stralcio”** e quindi la valutazione del differenziale secondo quanto prospettato dai medesimi che ritengono necessario sposare il criterio del **“valore per stralcio”** inferiore al **“valore di mercato”**, ex OIC5.

Un ulteriore elemento di interesse attiene alla circostanza che – stando ai convenuti – durante la liquidazione si sarebbe avuto un miglioramento delle condizioni della società, come dimostrerebbe la riduzione dell’indebitamento dovuta al miglioramento del *cash flow*. Ricostruzione respinta dall’attore, che ritiene come il *cash flow* sia negativo e che comunque le **condizioni della società** debbano essere tratte dalla **ponderazione del patrimonio netto**, visto che la considerazione delle sole passività offrirebbe una visione parziale e miope del fenomeno, rispetto ad una necessaria ponderazione olistica.

Il **quesito**, posto al CTU ed oggetto della consulenza, parte da una premessa nell’ambito della quale il Tribunale ha sancito:

“ritenuta la necessità di disporre nuova CTU contabile al fine di determinare l’effettivo differenziale dei patrimoni netti fra quello alla data del 31.12.2001 e quello alla data del 31.12.2003 della società fallita Alimentare srl e di quella incorporata società -----; in particolare, al fine di rendere omogenei e compatibili i valori dei suddetti patrimoni netti, occorre accertare se il ridotto valore della posta delle “rimanenze” nel bilancio al 31-12-2003 della società -----, sia o meno il risultato di una loro effettiva svalutazione secondo il criterio del valore di realizzo per stralcio ovvero sia invece il risultato della vendita a valore di mercato di parte delle rimanenze e se quindi occorra procedere alla rettifica del valore della suddetta posta senza il criterio del valore di realizzo per stralcio; inoltre, occorre accertare se il valore della posta delle “rimanenze” al 31-12-2001 debba essere rettificato in base al detto criterio e per quale importo nonché se la situazione debitoria complessiva delle due suindicate società si sia effettivamente ridotta progressivamente negli anni dal 2001 al 2003 e se le dinamiche dei flussi di cassa evidenziano o meno un miglioramento delle condizioni aziendali”

In una azione di responsabilità il quesito è stato il seguente “*il consulente, presa visione degli atti di causa e specificamente della documentazione prodotta dalla curatela attrice e tenuto conto delle contestazioni da quest’ultima mosse accerti in quale momento effettivo possa ritenersi essere emersa la perdita del capitale sociale, tale da imporre l’adozione dei provvedimenti ex art. 2447, soffermandosi specificamente sul credito vantato nei confronti del gruppo ...*, individuando il momento in cui doveva ritenersi emersa l’impossibilità di recupero di tale credito, sui contratti stipulati con ----- e con la ----- Spa, oltre che sul mancato versamento dei contributi INPS e dell’IVA; indichi sempre sulla base della documentazione prodotta, quali siano le “nuove operazioni” poste in essere dalla società “successivamente” alla perdita del capitale sociale, quantificandole ed avendo cura di non considerare tra queste l’esecuzione o il completamento di precedenti affari e di determinare le passività conseguenti a tali nuove operazioni intraprese”.

In altra controversia i contegni antiggiuridici contestati attengono, in linea di massima:

a) alla **illegittima contabilizzazione** – in seno alle immobilizzazioni immateriali – dei costi relativi ad una **serie di prestazioni ricevute**, tra cui, volendo esemplificare e come meglio si vedrà: “**due diligence**”, “**assistenza e consulenza**”, “**cessioni marchi**”, “**support activity**”, “**engineering activity**”, “**costi di ricerca e sviluppo**”.

Costi ritenuti, dall’attrice, generici e inventieri, patiti per le attività di cui sopra, poste in essere, per lo più, dai soci della fallita a vantaggio della stessa.

b) da siffatta illegittima capitalizzazione **sarebbe derivato un risultato di bilancio “falsato”**, tenuto conto che la corretta imputazione delle dette spese, tra i *costi di esercizio*, avrebbe generato una *perdita* capace di determinare lo scioglimento della società, quantomeno dal 2009.¹

E ciò stante la riduzione **del patrimonio netto a valori negativi**.

Riduzione che non sarebbe stata affatto sanata da una delibera di **aumento del capitale**, adottata nel 2010, **per un importo di euro 173.000**, ritenuto insufficiente, a tal fine, dal fallimento.

c) alla circostanza, consequenziale, che la società – nonostante il suo stato di **scioglimento** dovesse essere acclarato al **2009 - sia stata posta in liquidazione, solo nel 2012**.

¹ Si deve specificare che la errata contabilizzazione è stata indagata **anche con riferimento al bilancio 2008**, stante il quesito del Giudice ove è richiesto “*se sia stata corretta l’appostazione, a far data dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.08, dell’iscrizione delle poste attive con specifico riferimento alle immobilizzazioni immateriali dettagliatamente indicate nell’atto di citazione, anche con riferimento al Principio OIC n.24, indicando in caso negativo le operazioni scorrettamente appostate*”.

d) la continuazione della attività sociale – nel periodo luglio 2012/ luglio 2013 - **nonostante l'intervenuta liquidazione.**

*

Ciò detto, per quello che interessa la CTU, siffatti contegni antiggiuridici avrebbero determinato:

1) un danno, collegato alle sanzioni tributarie, patite dalla società, nel periodo **dal 2009 al 2012.**

2) un danno da continuazione della attività, tradotto nel quesito di cui al punto 7, ove si chiede al CTU – in ipotesi di sussistenza del contegno antiggiuridico - **“dica quali siano stati i danni eventualmente derivanti dalla prosecuzione dell’attività ordinaria alla luce dei contratti e delle emergenze contabili e dello stato passivo della procedura che siano in atti”.**

*

Sempre in estrema sintesi, **i convenuti, al di là delle eccezioni di rito e di quelle che non interessano la presente consulenza, hanno rilevato:**

a) la corretta contabilizzazione della posta “immobilizzazioni immateriali”, stante l’effettiva realizzazione delle prestazioni sottese, e, in ogni caso, la idoneità della deliberazione di aumento del capitale del 2010, a ripianare qualsivoglia perdita del patrimonio.

b) la erronea determinazione delle sanzioni tributarie, stante anche la considerazione di un accertamento tributario, ritenuto illegittimo dai convenuti, ed al quale, la curatela avrebbe prestato acquiescenza, non continuando il contenzioso in Cassazione;

c) la necessità della continuazione dell’attività di impresa, durante la liquidazione, onde dare esecuzione ai rapporti negoziali in essere ed al fine di non interrompere, ***ex abrupto***, **il fluire dell’attività di impresa e fermo restando che la stessa sarebbe stata ridimensionata**, come testimoniato **dalla CIGS e da altre iniziative gestionali**, assunte con finalità prettamente liquidatorie, evincibili dalla mera lettura del bilancio 2013;

d) il -----, poi, tenta di ricostruire il danno che avrebbe generato l’interruzione dell’attività, nel corso della fase di liquidazione;

e) i sindaci pongono, poi, una questione in tema di ***prorogatio***, assumendo il valore immediato delle loro dimissioni.

La nomina ed il quesito.

Il **quesito**, posto al CTU ed oggetto della consulenza, parte da una premessa nell’ambito della quale il Tribunale ha sancito: *“Rilevato che l’ordine d’esibizione ex art. 210 cpc costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e l’iniziativa non presenti finalità esplorative –ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio- ; ed invero la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. Civ., l’esibizione di un documento*

sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. Civ. e deve essere supportata da un'ideale motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto(così Cass. civ., Sez. II, 20/06/2011, n. 13533 Panarea s.r.l. C. Liguria Ass. S.p.A. CED Cassazione, 2011; Conformi Cass. civ. Sez. lavoro, 17/03/2010, n. 6439); che pertanto, ogni qualvolta la parte abbia la possibilità di richiedere l'esibizione dei documenti che interessano ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e ss., questo è sufficiente ad escludere che il giudice possa disporre del potere di ordinare d'ufficio un'ispezione avente ad oggetto quei medesimi documenti, atteso che l'ordine d'ispezione ex art. 118 c.p.c. rientra tra i poteri di ufficio del giudice, il cui esercizio è perciò stesso condizionato alla mancanza di idonei mezzi di prova di cui la parte – su cui grava l'onere della prova – possa avvalersi;

Ritenuto che in tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio – che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche – è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta.” (Cass. civ., sez. III, 08/01/2004, n.88, Folisi C. Morgano); che tuttavia essa può aver ad oggetto l'incarico non solo “di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente) “ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (Cass. civ., Sez. III, 13/03/2009, n. 6155, Sicilcom Srl C. Assitalia Spa);

Ritenuto che l'onere di allegazione rispetto alle condotte tenute dall'amministratore in violazione dell'obbligo di una gestione finalizzata alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e dei relativi danni da attività non conservative, rispetto ai quali sussiste un rigido onere di allegazione e prova in capo all'attore (Cass. 3694/2007), appare, limitatamente ad alcune condotte, sufficientemente rispettato;

Ritenuto pertanto, quanto alle richieste istruttorie della curatela attrice, l'indispensabilità della CTU richiesta limitatamente ai seguenti quesiti:

1) **se sia stata corretta l'appostazione, a far data dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.08, dell'iscrizione delle poste attive con specifico riferimento alle immobilizzazioni immateriali** dettagliatamente indicate nell'atto di citazione, **anche con riferimento al Principio OIC n.24**, indicando in caso negativo le operazioni scorrettamente appostate;

2) **se tali operazioni abbiano in realtà dissimulato la intervenuta perdita del capitale sociale, occultando una situazione di liquidazione** della società, indicando in caso affermativo il momento temporale in cui tale stato, che la curatela colloca al 31.12.09, si sarebbe verificato;

- 3) alla luce di quanto sub 1 e 2, se ricorresse l'idoneità delle operazioni di ripianamento di cui alla delibera del 1.3.10 in assoluto, ovvero rispetto al momento storico in cui il ripianamento è stato effettuato, a superare lo stato di liquidazione;
- 4) in relazione a quanto precede, se tali operazioni abbiano in realtà occultato una situazione di preesistente e persistente liquidazione della società;
- 5) in ipotesi di positivo riscontro, ovvero ove il ctu collochi lo stato di liquidazione in epoca antecedente al 27.7.12, l'esperto dica quali siano stati i danni derivanti dalla prosecuzione dell'attività ordinaria con riferimento alle somme maturate per interessi e sanzioni di cui all'allegato 31 della produzione della curatela a partire dal momento in cui si è verificato lo stato di liquidazione;
- 6) in relazione a quanto accertato sub 5), quali siano gli eventuali danni causalmente riferibili a ciascuno dei componenti degli organi gestori e di controllo avvicendatisi, tenuto conto dell'epoca di formazione delle poste e degli incarichi rivestiti dai convenuti;
- 7) con riferimento al periodo successivo al 27.7.12 (avendo il convenuto Corsini affermato di "non avere bloccato la fabbrica, in quanto il blocco immediato delle produzioni avrebbe comportato un ingente danno alla società; che era necessario e doveroso, da una parte, rispettare i contratti e, dall'altra, ridurre gradualmente la produzione con lo scopo di far fruttare i beni a magazzino, ciò in quanto, al contrario, non avrebbero avuto valore alcuno"), a fronte della contestazione della curatela, nella parte in cui ha allegato che non vi era alcun contratto in essere, dica quali siano stati i danni eventualmente derivanti dalla prosecuzione dell'attività ordinaria alla luce dei contratti e delle emergenze contabili e dello stato passivo della procedura che siano in atti;

In una controversia avente ad oggetto l'impugnativa della delibera di bilancio la CTU ha previsto: a) Verifichi se i bilanci della società, dal 2001 al fallimento, siano stati redatti nel rispetto delle norme di legge e dei principi di corretta contabilità; b) In particolare verifichi:

1. La natura dei crediti alla base delle riserve (in particolare quelle iscritte tra le attività dello stato patrimoniale del bilancio 2001 della voce C.I.3 corrispondente a richieste di corrispettivi aggiuntivi) individuando, per ciascuno di essi, in quale percentuale avrebbero dovuto essere indicati in bilancio secondo criteri prudenziali;

2. Se, accertata la concreta natura dei crediti indicati sub b1), **risulti correttamente effettuato l'inserimento, in bilancio, degli importi relativi alle seguenti poste:** iscrizione tra le attività dello stato patrimoniale del bilancio 2001 della voce C.I.3 corrispondente a richieste di corrispettivi aggiuntivi. A tal fine operi una duplice valutazione, quanto alle indicazioni di tali somme nell'attivo patrimoniale, sia con riguardo al criterio di cui all'art. 2426 n. 9 c.c., che di quello di cui al n. 11 della medesima norma;

3. Ove risultino accertate irregolarità nella redazione dei bilanci dal 2001, se tali irregolarità abbiano impedito che fosse evidenziata la perdita integrale di capitale sociale, ovvero la sua riduzione al di sotto del limite legale. In caso positivo, indichi a quale data si sarebbe verificata detta riduzione;

4. Nel caso in cui, in assenza dell'iscrizione della voce C.I.3, risulti accertata la perdita integrale del capitale sociale, ovvero la sua riduzione al di sotto del limite legale, la differenza del patrimonio netto e debiti sociali nonché le obbligazioni assunte dalla società tra la data di verificarsi della causa di scioglimento ed il fallimento, avendo cura per entrambe le voci di indicare i dati parziali tra il 1.1.2002 ed il 5.6.2003 e da tale data al fallimento e successivamente il dato complessivo per l'intero periodo. La differenza dei patrimoni netti alle diverse date di riferimento va determinata utilizzando criteri omogenei di valutazione (criteri di liquidazione) nella ricostruzione delle situazioni patrimoniali da porre a raffronto;

c) Quantifichi le somme dovute dalla società fallita per i debiti erariali previdenziali distinguendo gli importi dovuti per sanzioni ed interessi ed indichi i debiti pagati dalla società nel medesimo periodo con causale e relativo ammontare;

d) Accerti se siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal piano di ristrutturazione aziendale del 2003 indicando gli obiettivi raggiunti e quelli non raggiunti e quantifichi le somme che dovrebbero essere rimborsate per la retribuzione delle 35 unità lavorative per un anno;

e) Accerti il valore di mercato delle azioni della società al momento della cessione e se vi fosse corrispondenza con il loro valore nominale; accerti se, dalla contabilità in atti, risulti l'effettivo versamento del corrispettivo della cessione;

f) Accerti i termini e le modalità di incasso del credito vantato dalla fallita nei confronti della ----- indicando il credito eventualmente riscosso e quello residuo.

g) Individui le obbligazioni assunte dalla società successivamente alla intervenuta verifica della – ipotetica – causa di scioglimento, stabilendo se esse possano considerarsi conseguenza immediata e diretta del compimento di nuove operazioni preordinate al conseguimento di nuovi utili o foriere di nuovi vincoli ed obbligazioni, piuttosto che di atti aventi finalità conservative del patrimonio sociale e/o orientate alla fattuale liquidazione delle attività sociali.

Con riferimento al quesito b4 della ordinanza collegiale del 7.7.11 la curatela chiede precisarsi che le differenze dei patrimoni netti alle diverse date di riferimento vada determinata utilizzando criteri omogenei di valutazione (criteri di liquidazione) nella ricostruzione delle situazioni patrimoniali da porre a raffronto". L'avv. ----- ha invece chiesto che venga affidato al CTU " prioritariamente rispetto alla determinazione delle obbligazioni assunte dalla società successivamente alla intervenuta verifica - ipotetica – causa di scioglimento, determinare la perdita incrementale successiva, stabilendo se essa possa considerarsi conseguenza immediata e diretta del compimento di nuove operazioni preordinate al conseguimento di nuovi utili e foriere di nuovi vincoli ed obbligazioni piuttosto che di atti aventi finalità conservative del patrimonio sociale e/o orientate alla fattuale liquidazione delle attività sociale".

In una controversia, il quesito posto al CTU è stato il seguente: ***“Anzitutto, il c.t.u. dovrà accertare la corretta appostazione nei vari bilanci depositati dalla società fallita, dal 2000 alla data di fallimento, in ordine alla voce afferente alle spese di pubblicità – nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali -anche alla luce delle specifiche contestazioni formulate nell’atto di citazione.*”**

Al riguardo, il c.t.u. verificherà se l’eventuale illegittima appostazione della suddetta voce di bilancio abbia determinato, nei singoli anni d’esercizio, erronee indicazioni di ricavi e, in tal caso, con rideterminazione del netto patrimoniale per singola annualità, con particolare rilievo per eventuali perdite d’esercizio così determinate.

Inoltre, nel caso di rideterminazione del contenuto dei suddetti bilanci, secondo i criteri suddetti, il c.t.u. accerterà la data in cui il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, con emersione dei presupposti che avrebbero imposto i provvedimenti di legge. In tal caso, il c.t.u. indicherà le operazioni effettuate dalla società, poi fallita, in situazione di sottocapitalizzazione, di carattere non conservativo, indicando quelle attuative di determinati obblighi legali e contrattuali.

Il c.t.u., nell’eseguire i suddetti accertamenti, verificherà anche se nel corso del periodo indicato, il patrimonio netto della società abbia presentato valori positivi, dopo precedenti annualità con capitale ridotto al di sotto del minimo legale.

Inoltre, occorre verificare se i vari atti di cessione di beni aziendali – come indicati in citazione – furono stipulati ad un prezzo di mercato congruo, secondo i dati disponibili alle rispettive date di stipula”.

In una controversia scaturente da una impugnativa di bilancio, il quesito è stato il seguente: ***“osservato che gli attori impugnano la delibera di approvazione del bilancio di una società in regime di concordato omologato, là dove tutti gli obblighi di legge in materia di redazione di bilancio devono essere declinati con le prescrizioni concordatarie ratificate nell’omologazione dell’accordo con l’universalità dei creditori della massa;***

ritenuto che in questo senso le doglianze dell’attore debbano essere oggetto di scrutinio da parte di un consulente tecnico;

osservato che il c.t.u. dovrà rispondere al presente quesito:

“dica il c.t.u. se sia possibile, in conformità ai principi contabili OIC, redigere il bilancio secondo i principi di continuità aziendale quando la continuità aziendale sussista per effetto dell’omologazione del concordato ed il suo venire meno è collegato alle sorti della procedura di concordato e più in generale alla solvibilità in senso tecnico dell’azienda, anche in presenza di una causa di scioglimento per perdita del

patrimonio netto; a seguire, così individuato il criterio applicabile per la redazione del bilancio, il consulente scrutini le singole censure mosse dagli istanti al bilancio e verifichi la conformità del bilancio ai principi OIC;”

11

In una azione di responsabilità l’incarico affidato al CTU è stato il seguente: «*esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici, esaminata e/o acquisita la documentazione in deposito presso Pubblici Uffici eventualmente ritenuta necessaria, risponda il CTU ai seguenti quesiti:*

1. previo accertamento dell'effettivo sbilancio fallimentare, verifichi il CTU l'effettiva sussistenza di ciascun addebito di responsabilità mosso dal fallimento attore ai convenuti e quantifichi gli eventuali danni dai medesimi arrecati al fallimento, tenuto conto delle argomentazioni ed eccezioni difensive formulate dai convenuti nei propri atti;

2. dica il CTU, ove possibile, quali attività siano proseguite in gestione provvisoria, se la prosecuzione dell’attività d’impresa successivamente alla messa in liquidazione della società sia stata effettuata secondo criteri di economicità e quali risultati abbia prodotto;

3. accerti e verifichi il CTU, ove possibile, la differenza tra il patrimonio netto esistente alla data in cui la società è stata posta in liquidazione e il patrimonio netto esistente alla data in cui il liquidatore ----- è cessato dalla carica (27.5.2014); accerti altresì la differenza tra il patrimonio netto esistente alla data in cui la società è stata posta in liquidazione e il patrimonio netto esistente alla data del 19.9.2013; accerti, altresì la differenza tra il patrimonio netto esistente alla data del 19.9.2013 e il patrimonio netto esistente alla data in cui la società è stata dichiarata fallita (7.5.2015);

4. accerti e verifichi il CTU la sussistenza, con riferimento all’intero periodo dal 16.12.2010 al 7.5.2015, di debiti del Comune di nei confronti della società fallita;

5. accerti e verifichi il CTU ove possibile, eventuali debiti assunti dalla società durante la fase liquidatoria e provveda a quantificarne gli importi;

6. riferisca, in ogni caso, quant’altro ritenga utile ai fini di giustizia».

12

In una azione di responsabilità, Il CTU è stato incaricato di stimare il valore dell’azienda costituita dai negozi siti in, ined in....., alla data del trasferimento a titolo gratuito da parte di ----- ed alla data della consegna delle aziende a ----- srl. Ciò ferma restando l’applicabilità del criterio equitativo dato dalla differenza dei netti patrimoniali.

Angelo Napolitano